

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità per l'impiego da parte dei lavoratori delle attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro ⁽¹⁾

COM(89) 87 def. — SYN 126

(Terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva ...)

(Presentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 149-3 del Trattato il 20 marzo 1989

(89/C 115/02)

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 20. 6. 1988, pag. 1.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 118bis,

vista la proposta della Commissione, formulata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 118bis del trattato CEE fa obbligo al Consiglio di fissare, mediante direttiva, restrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento e in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118bis raccomanda anche di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici, di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma in materia di sicurezza, di igiene e di salute sul luogo di lavoro prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 in materia di sicurezza, igiene e sanità sul luogo di lavoro ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre in tempi brevi prescrizioni minime concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che la realizzazione del mercato interno prevede l'elaborazione di una direttiva basata sull'articolo 100bis, conformemente alla nuova strategia in materia di armonizzazione e di normalizzazione, con cui si fissino i requisiti essenziali di sicurezza per la presentazione, la pubblicazione e la costruzione di prodotti, onde permettere la loro immissione sul mercato e la loro libera circolazione nell'ambito della Comunità;

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

considerando che l'articolo 118bis del trattato fa obbligo al Consiglio di fissare, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per assicurare un migliore livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

(soppresso)

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma in materia di sicurezza, di igiene e di salute sul luogo di lavoro prevede l'adozione di una direttiva relativa all'impiego delle attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 21 dicembre 1987 relativa alla sicurezza, all'igiene e alla sanità sul luogo di lavoro, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine le prescrizioni minime riguardanti l'organizzazione della sanità e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

(immutato)

⁽¹⁾ In base al parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 1988.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

considerando la necessità di integrare tale direttiva che riguarda soltanto l'introduzione sui mercati comunitari di attrezzature di protezione individuale con prescrizioni minime relative alla sicurezza e alla sanità all'atto dell'utilizzazione di tutte le attrezzature di protezione individuale;

considerando che la presente direttiva costituisce un pacchetto o complemento sociale in relazione a una direttiva di armonizzazione tecnica mirante all'integrazione del mercato interno per le attrezzature di protezione individuale;

considerando che le attrezzature di protezione collettiva debbono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale;

considerando che l'impiego di attrezzature di protezione individuale presuppone che i lavoratori si mettano in situazioni di rischio per la loro sicurezza e la loro salute e che occorre pertanto incrementare l'associazione dei lavoratori stessi a tutti gli aspetti dell'impiego delle attrezzature di protezione individuale;

considerando che la presente direttiva prevede, onde tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, prescrizioni minime e indispensabili, senza pregiudicare il mantenimento e la fissazione, da parte di ciascuno Stato membro, di talune misure di protezione rafforzata delle condizioni di lavoro;

considerando che tali prescrizioni non possono tuttavia comportare modifiche delle attrezzature di lavoro che siano state oggetto di direttive comunitarie relative alla loro progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità, rispetto alle disposizioni di dette direttive;

considerando che è necessario promuovere la collaborazione delle parti sociali nelle decisioni e nelle azioni nel campo della tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro a tutti i livelli;

considerando che pare opportuno creare presso la Commissione un comitato che assista la Commissione stessa all'atto dell'applicazione di misure complementari previste dalla direttiva,

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

(immutato)

considerando che la presente direttiva costituisce un complemento sociale in relazione a una direttiva di armonizzazione tecnica mirante all'integrazione del mercato interno per le attrezzature di protezione individuale;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte ad assicurare un miglior livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro rappresenta un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e che tali prescrizioni sono necessarie anche per promuovere una concorrenza equa;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva relativa all'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro e che pertanto le disposizioni di quest'ultima si applicano senza riserve al settore dell'impiego da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro, senza pregiudizio di disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le attrezzature di protezione collettiva devono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale e che il datore di lavoro è obbligato a ricorrere a dispositivi e a misure di sicurezza, in particolare a quelli inseriti organicamente nelle macchine;

(soppresso)

(soppresso)

considerando che le prescrizioni della presente direttiva non possono comportare modifiche delle attrezzature di protezione individuale che siano state oggetto di direttive comunitarie relative alla loro progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità, rispetto alle disposizioni di dette direttive;

(soppresso)

(soppresso)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Oggetto

Articolo 1

La presente direttiva, che è una direttiva particolare in base all'articolo 13 della direttiva quadro ... ha come oggetto la tutela dei lavoratori contro i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nel caso in cui tali rischi non siano evitati o sufficientemente limitati da mezzi di protezione collettiva tecnici o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

considerando che, in virtù della decisione 74/325/CEE ⁽¹⁾, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione e proposte in questo settore;

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva relativa all'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, ha come oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la sicurezza e per la salute durante il lavoro, nel caso in cui tali rischi non siano evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

2. La presente direttiva si applica alle attrezzature di protezione individuale impiegate sul luogo di lavoro. Per tali tipi di attrezzature essa rappresenta un complemento alla direttiva del Consiglio ... concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle attrezzature di protezione individuale.

3. Le disposizioni della direttiva di cui al paragrafo 1 si applicano senza riserve al settore dell'impiego da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro, senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Definizioni

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica alle attrezzature di protezione individuale impiegate sul luogo di lavoro. Per tali tipi di attrezzature essa rappresenta un complemento alla direttiva del Consiglio ... relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle attrezzature di protezione individuale.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende con:

- *luogo di lavoro*
qualsiasi luogo in cui il lavoratore ha accesso nell'impresa e/o nello stabilimento
- *lavoratore*
qualsiasi persona che fornisca prestazioni a qualsiasi titolo, compresi i tirocinanti e gli apprendisti
- *impresa e/o stabilimento*
entità, appartenente al settore pubblico o privato, che eserciti un'attività industriale, agricola, commerciale, amministrativa, di fornitura di servizi, educativa o culturale

(soppresso) (diventa articolo 1, paragrafo 2)

(immutato) (senza più numero di paragrafo)

(soppresso)

(soppresso)

(soppresso)

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE
— <i>datore di lavoro</i> l'organo o la persona che abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento	(soppresso)
— <i>attrezzature di protezione individuale</i> qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro. L'allegato III fornisce un elenco indicativo non esauriente di attrezzature di protezione individuale che rientrano in questa definizione.	— <i>attrezzature di protezione individuale</i> qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Sono inoltre considerate attrezzature di protezione individuale:	(soppresso)
— l'insieme è rappresentato da più dispositivi e mezzi combinati in modo solidale allo scopo di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di presentarsi simultaneamente,	
— un dispositivo o un mezzo di protezione solidale, dissociabile o indissociabile, di un'attrezzatura individuale non protettiva portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di svolgere un'attività,	(soppresso)
— componenti intercambiabili di una attrezzatura di protezione individuale, indispensabili al suo buon funzionamento.	(soppresso)
Ogni sistema di collegamento per raccordare l'attrezzatura di protezione individuale a un dispositivo esterno, anche se tale sistema di collegamento non è destinato ad essere portato o tenuto in permanenza dal lavoratore durante la durata di esposizione al rischio/ai rischi.	(soppresso)
Sono esclusi da tale definizione:	(immutato)
— indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore,	
— attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio,	
— attrezzatura di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e delle persone al servizio ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico,	
— attrezzature e mezzi di trasporto privati,	
— attrezzature sportive,	
— attrezzature per l'autodifesa o per la dissuasione,	
— apparecchi portatili per la scoperta e la segnalazione di rischi e di fattori nocivi.	
L'allegato II contiene un elenco indicativo non esauriente di attrezzature di protezione individuale che rientrano in questa definizione.	(immutato)

Disposizioni generali

Articolo 2bis

Gli Stati membri provvedono ad un controllo e ad una sorveglianza adeguati per l'applicazione della presente direttiva.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 3

Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non sono evitati o sufficientemente limitati dagli altri mezzi di cui all'articolo 1.

Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non sono evitati o sufficientemente limitati dagli altri mezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Un'attrezzatura di protezione individuale deve:

- essere adeguata rispetto ai rischi da prevenire,
- essere adattata o adattabile al lavoratore singolo,
- rispondere alle condizioni sul luogo di lavoro,
- tener conto delle esigenze ergonomiche,
- tener conto dello stato di salute del lavoratore,
- se possibile, contenere elementi correttivi necessari all'utilizzatore

1. (immutato)

2. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso contemporaneo e più attrezzature di protezione individuale, esse devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti di ciascun rischio.

2. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso contemporaneo di più attrezzature di protezione individuale, esse devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

3. Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere impiegata, specie per quanto riguarda la durata dell'impiego, sono determinate in funzione della gravità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.

(immutato)

4. Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di principio destinata ad un uso personale. Qualora le circostanze consentano l'utilizzazione di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, debbono essere prese misure adeguate affinché tale uso non sollevi alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.

(immutato)

5. Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa le informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale necessarie all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

(immutato)

6. Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, che ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

6. Le attrezzature di protezione debbono essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, che ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche soddisfacenti mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Valutazione dell'attrezzatura di protezione individuale

(immutato)

Articolo 5

1. All'atto della scelta di un'attrezzatura di protezione individuale, il datore di lavoro è tenuto a procedere a un esame delle attrezzature che intende impiegare per valutare la misura in cui essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

1. (Inizio immutato)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Tale esame comprende:

- a) L'analisi dei rischi non evitati con altri mezzi. L'allegato I contiene uno schema indicativo ai fini di tale analisi.
 - b) La definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale corrispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzature di protezione individuale stesse.
 - c) La valutazione delle caratteristiche delle attrezzature di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b). L'allegato III fornisce indicazioni relative all'esistenza di attrezzature di protezione individuale. L'allegato III, per talune attrezzature di protezione individuale, fornisce indicazioni non esaurienti ai fini di tale valutazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione di mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

- a) L'analisi e la valutazione dei rischi non evitati con altri mezzi. L'allegato I contiene uno schema indicativo ai fini di tale analisi.

(immutato)

(immutato)

(immutato)

Norme d'impiego

Articolo 6

1. Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, gli Stati membri fissano norme che costituiscono un ambito di utilizzazione delle attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.

Dette norme indicano in particolare le circostanze, le attività o settori di attività che richiedono l'utilizzazione di attrezzature di protezione individuale.

Nella definizione di tali norme gli Stati membri tengono conto degli allegati I, II, III e IV.

2. Gli Stati membri adeguano le norme di cui al paragrafo 1 per tenere conto delle modifiche significative che il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.

3. Lo Stato membro consulta preliminarmente le parti sociali sulle norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

(immutato)

(immutato)

3. Lo Stato membro consulta preliminarmente le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

Collaborazione fra le parti sociali

Articolo 7

1. Il datore di lavoro è obbligato ad associare i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa e/o nello stabilimento all'elaborazione e/o all'applicazione:

- della politica di protezione individuale dell'impresa,
- del principio d'impiego di cui all'articolo 3,

1. In materia di attrezzature di protezione individuale, i lavoratori o i loro rappresentanti, conformemente all'articolo 10 della direttiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, vengono consultati sull'elaborazione e/o sull'applicazione:

(immutato)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

- delle condizioni d'impiego previste all'articolo 4, paragrafi 3, 4, 5 e 6,
 - della procedura di valutazione di cui all'articolo 5,
 - della scelta dei modelli di attrezzature di protezione individuale,
 - delle misure da adottare per limitare i vincoli che può comportare per il lavoratore l'uso di talune attrezzature di protezione individuale,
 - delle misure da applicare affinché le attrezzature di protezione individuale siano correttamente impiegate dai lavoratori, e in particolare una informazione ed eventualmente una formazione adeguate,
 - delle misure da adottare per evitare i rischi che possono eventualmente derivare dall'impiego di talune attrezzature di protezione individuale;
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non toccano la responsabilità del datore di lavoro.
3. L'autorità competente per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro adotta le misure necessarie per promuovere l'entrata in vigore e l'applicazione del paragrafo 1 nell'impresa.

Articolo 8

1. Gli allegati I, II, III e IV saranno adeguati in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alla progettazione e alla fabbricazione di attrezzature di protezione individuale
 - del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.
2. Per gli adeguamenti di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato secondo la procedura prevista all'articolo 14 della direttiva ...

Articolo 9

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore cui si riferisce la presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione biennale sull'applicazione, a livello delle imprese, delle disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando i punti di vista delle parti sociali.

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

(soppresso)

(immutato)

1. Ai fini degli adeguamenti degli allegati I, II, III e IV in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione relative alle attrezzature di protezione individuale e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.

La Commissione è assistita dal comitato e secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva.

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva alla data prevista per l'entrata in vigore della direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature di protezione individuale. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione ne informa il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e il comitato di cui all'articolo 17 della direttiva menzionata all'articolo 1, paragrafo 1 della presente direttiva.

4. La Commissione presenta periodicamente al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1-3.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

(immutato)

ALLEGATO II

(immutato)

ALLEGATO III

(immutato)

ALLEGATO IV

(immutato)

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ⁽¹⁾

COM(89) 86 def. — SYN 124

(Prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva ...)

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE il 22 marzo 1989)

(89/C 115/03)

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 30. 5. 1988, pag. 6.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA DALLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione, formulata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 118A del trattato CEE prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118A raccomanda parimenti di evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

(immutato)

considerando che l'articolo 118A del trattato CEE prevede che il Consiglio fissi, mediante direttiva, prescrizioni minime con l'obiettivo di promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, onde garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori

(soppresso)

⁽¹⁾ In base al parere del Parlamento europeo del 16 novembre 1988.